

REGIONE LAZIO
Deliberazione della giunta regionale n. 390 del 5 giugno 2007

(pubblicata sul BURL n. 21 del 30.07.07)

Oggetto: misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme
Rhynchophorus ferrugineus

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536";

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

CONSIDERATO che nella regione Lazio si e' manifestata, sulle piante di palma, una grave infestazione, causata dall'organismo nocivo *Rhynchophorus ferrugineus*, che sta interessando sia il verde privato che il verde pubblico;

CONSIDERATO che le piante di palma sono largamente presenti sul territorio regionale dove sono coltivate per scopi ornamentali;

CONSIDERATO il notevole valore ambientale, culturale e paesaggistico che le palme rappresentano nel territorio regionale;

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* per il patrimonio palmizio regionale e per il paesaggio;

CONSIDERATO che le palme rappresentano un bene di inestimabile valore anche per l'abbellimento delle pubbliche strade dei comuni del litorale laziale;

TENUTO CONTO che l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha inserito il *Rhynchophorus ferrugineus* in Alert List, cioè tra i parassiti che presentano un rischio per l'introduzione e la diffusione nell'area EPPO;

TENUTO CONTO che e' in corso di approvazione la decisione della commissione europea concernente le misure da attuare per impedire l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* nel territorio comunitario;

CONSIDERATO che e' in corso di approvazione il decreto del MIPAAF che vieta l'importazione di piante di palma da paesi Terzi;

RITENUTO di dover adottare sul territorio regionale specifiche misure fitosanitarie volte al controllo e se possibile all'eradicazione di *Rhynchophorus ferrugineus* ai sensi del D.Lgs 214/05, art. 50, lettere g) e i);

RITENUTO necessario individuare sul territorio regionale le "Aree focolaio" in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* ;

RITENUTO di dovere coinvolgere, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, le amministrazioni comunali, il cui territorio ricada nelle aree focolaio, nell'applicazione, sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di *Rhynchophorus ferrugineus* al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' per la presenza di piante infestate e fortemente compromesse;

RITENUTO di dovere approvare l'allegato 1 della presente deliberazione e di essa facente parte integrante "misure fitosanitarie e prescrizioni per l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", da applicarsi a cura dei proprietari delle piante di palma, qualora si renda necessario provvedere all'abbattimento e alla distruzione di piante infestate;

RITENUTO di dovere tutelare il patrimonio palmicolo regionale con particolare riferimento a quello delle isole ponziane;

RITENUTO di delegare, per accelerare l'attuazione delle misure di profilassi, il dirigente dell'Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione Regionale Agricoltura all'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove aree focolaio o di insediamento e delle relative zone di rispetto nonche' all'emanazione di nuove prescrizioni di profilassi fitosanitaria necessarie per il contenimento del punteruolo;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non e' soggetta a concertazione all'unanimita'

DELIBERA

per quanto in premessa,

Ai sensi del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214

a) di dichiarare "Aree focolaio" in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* le aree ricadenti nei confini amministrativi dei comuni di Roma, Latina, Pontinia, Sabaudia, Terracina, San Felice Circeo, Sonnino;

b) ai sensi dell' art. 50, lettere g) ed i) del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, ai fini di contenere la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* sul territorio regionale, di adottare le seguenti misure:

i) proprietari o conduttori di terreni pubblici o privati in cui si trovino piante di palma attaccate dal punteruolo rosso sono obbligati ad attuare le misure fitosanitarie prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, con tutti gli oneri a proprio carico come stabilito dall'articolo 56, comma 2, del dlgs.214/2005;

c) di approvare l'allegato 1 della presente deliberazione e di essa facente parte integrante "misure fitosanitarie e prescrizioni per l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme", da applicare qualora si renda necessario provvedere all'abbattimento e alla distruzione di piante infestate;

d) di disporre che le amministrazioni comunali, qualora ravvisino, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del dlgs 267/2000, situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza di piante di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedano all'abbattimento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 della presente deliberazione e di essa facente parte integrante;

e) nelle isole ponziane e' vietata in via temporanea l'introduzione di piante di palma;

f) nel territorio laziale e' vietata la messa a dimora di piante di palma non certificate esenti da *Rhynchophorus ferrugineus*;

g) di delegare, per accelerare l'attuazione delle misure di profilassi, il dirigente dell'Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione Regionale Agricoltura all'emanazione di provvedimenti di individuazione e delimitazione di nuove aree focolaio o di insediamento e delle relative zone di rispetto nonche' all'emanazione di nuove prescrizioni di profilassi fitosanitaria necessarie per il contenimento del punteruolo;

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO 1

MISURE FITOSANITARIE E PRESCRIZIONI PER L'ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME

Qualora si riscontrino che le piante di palma siano attaccate da punteruolo rosso le operazioni di abbattimento devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli abbattimenti devono essere effettuate nelle prime ore del mattino di giornate fresche, evitando giorni con forte piovosità che può rallentare l'esecuzione degli interventi e giornate con ventosità eccessiva che può favorire il volo degli adulti;
2. l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere deve essere coperta con teli plastici dello spessore di almeno 0,40 millimetri, al fine di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
3. il taglio deve essere effettuato a sezioni, asportando prima le foglie e l'apice vegetativo evitandone la caduta libera a terra. Il cantiere deve essere organizzato con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
4. tutte le parti di pianta tagliate che rivelano cavità con presenza anche sospetta di larve o adulti, prima di essere avviate alla distruzione, devono essere necessariamente imbustate o, in alternativa, stoccate e confinate in contenitori chiusi;
5. nel corso delle operazioni si deve provvedere con tempestività alla soppressione degli adulti e degli stadi preimmaginali (larve e bozzoli), che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo alla loro soppressione, quali la raccolta manuale ed il confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica o la bruciatura con bruciatori a gas;
6. alla fine delle operazioni di abbattimento della pianta è necessario procedere alla raccolta e all'imbustamento di tutti i residui finali depositati sul telone di plastica;
7. nel caso in cui non sia possibile effettuare tempestivamente le operazioni di taglio e l'abbattimento completo dello stipite (fusto), è necessario provvedere, dopo la eliminazione dell'intera chioma e corona fogliare, nonché della porzione di fusto in cui, presumibilmente, sono allocati la maggior parte delle larve e dei bozzoli, all'avvolgimento della porzione di fusto rimanente con un film plastico di adeguato spessore, in modo da impedire agli insetti adulti di uscire, per dar corso comunque al completamento dei lavori con tempestività;
8. il materiale destinato alla distruzione, qualora non sia possibile trattarlo in situ, deve essere necessariamente trasportato in un sito diverso da quello di abbattimento (ad esempio zona agricola), con camion chiuso o telonato per impedire dispersioni accidentali;
9. La distruzione dei materiali infestati deve avvenire con un idoneo trattamento termico o con triturazione meccanica fine assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni non superiori ai 2 cm;

10. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformita' alla normativa ambientale di riferimento.

la data dell' intervento deve essere comunicata con anticipo di 5 giorni lavorativi all'Area Servizi Tecnici e Scientifici e al Sindaco del Comune in cui sono ubicate le piante;

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del D.Lgs 214/05 o, nei casi di legge, la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del codice di procedura penale.

Tutti gli oneri per l'effettuazione delle operazioni di taglio e smaltimento ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del dlgs.214/2005 sono a carico dei proprietari o conduttori di terreni pubblici o privati in cui si trovino piante di palma infestate dal punteruolo rosso